



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 12/10/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2143

Comune di Melpignano (LE) - Lavori di adeguamento recapiti rete fognaria meteorica. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Melpignano (LE).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

### PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

### CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di MELPIGNANO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Palmariggi (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 relativamente al progetto di adeguamento degli impianti di depurazione e dei sistemi di collettamento delle acque piovane.

Con nota comunale n. 4912 del 16.09.2010 acquisita al prot. regionale n. 5354 del 16.09.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di MELPIGNANO (LE) ha trasmesso la documentazione scrittografica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 31 del 15.09.2010
- A Relazione generale
- B Elenco prezzi
- C Computo metrico estimativo
- D Studio geologico, geotecnico, idrologico, idraulico e sismico

- E Relazione di calcolo strutturale
- F Analisi di sostenibilità ambientale e autorizzazione paesaggistica
- G Quadro economico
- H Piano particellare di esproprio
- I Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Tav. 1 Inquadramento territoriale e paesaggistico
- Tav. 2 Planimetria dell'intervento su base aerofotogrammetria
- Tav. 3 Inquadramento urbanistico dell'intervento
- Tav. 4 Planimetria bacini afferenti tubazioni di progetto
- Tav. 5.1 Area recapito finale - Rilievo topografico e fotografico
- Tav. 5.2 Area recapito finale - Pianta e sezioni
- Tav. 5.3 Area recapito finale - Esecutivi strutturali
- Tav. 6.1 Tubazioni - Profili longitudinali
- Tav. 6.2 Tubazioni - Sezioni di scavo e particolari costruttivi

Con ulteriore nota, prot. n. 5008 del 22.09.2010, acquisita al protocollo regionale n. 13302 del 22.09.2010, il Comune di Melpignano inviava la D.G.M. n. 131 del 21.09.2010 con la quale l'A.C. deliberava la richiesta di deroga ai sensi del punto 3.1 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. specificando quanto di seguito testualmente riportato:

“RITENUTO

• che è necessario richiedere la deroga per la realizzazione delle opere previste, ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P nonché, ai sensi del punto 3.02 del medesimo art., gli effetti di Autorizzazione Paesaggistica prevista all'art. 5.01 del Piano e pertanto, alla luce del quadro normativo innanzi delineato, possono rassegnarsi le conclusioni che seguono:

1. La zona di intervento si presenta, ormai da tempo, come un contesto altamente compromesso; per di più, l'area individuata ad ospitare la vasca, costituisce già da sé un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali che ha trovato, sostanzialmente, nelle scelte progettuali dell'opera, solo un miglioramento funzionale ed una più razionale integrazione con gli elementi circostanti. È inoltre previsto, proprio al fine della tutela paesaggistica - ambientale, il ripristino e la salvaguardia dei muretti a secco esistenti intorno all'area interessata oltre che la piantumazione di circa nr. 100 arbusti del tipo autoctono.

Alla luce di quanto innanzi, si può tranquillamente asserire che la realizzazione dell'opera prevista, concretizzata così come ideata e rappresentata negli elaborati grafici di progetto, non comporterà nessun deturpamento paesaggistico-ambientale; inoltre, poiché le operazioni di scavo e di posa in opera delle tubazioni saranno effettuate in un tempo limitato e razionalizzato secondo quanto previsto dal cronoprogramma, anche “l'alterazione del paesaggio” in fase di esecuzione dell'opera, dovuta appunto alla presenza delle recinzioni delle aree di cantiere e dei mezzi di lavoro, sarà limitata ad un arco temporale brevissimo.

Conseguentemente si può affermare che le opere previste sono compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi interessati.

2. Considerando che l'obiettivo definitivo dell'opera in questione è quello di adempiere a quanto previsto nel Decreto Commissariale n. 74/CD/A del 19.04.2004 ovvero all'obbligo posto dalla vigente normativa di adeguare le tipologie di scarico nei termini prescritti nel D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. evitando le immissioni di acque piovane nella fognatura nera in esercizio, espressamente vietate e, considerando, altresì, che intenzione dell'Amm.ne è quella di contribuire, con interventi adeguati, al superamento dell'emergenza socio economico - ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Puglia, si può tranquillamente affermare che l'intervento previsto in progetto è, a tutti gli effetti, di preminente interesse sia per la popolazione residente che per quella

non residente.

3. L'opera prevista in progetto, scaturita a seguito di studi idrologici e geologici del suolo e del sottosuolo nonché di calcoli strutturali ha comportato, in una certa maniera, con riferimento alla sua localizzazione, una scelta obbligata. L'individuazione del sito prescelto è stata, infatti, solo successiva ad una serie di valutazioni quali:

- le dimensioni totali del territorio comunale;
- l'individuazione di aree incolte visto la vocazione, prettamente agricola, dell'intero territorio comunale sul quale si basa, per di più, anche l'economia del paese;
- la superficie che doveva, necessariamente, avere il bacino di smaltimento acque piovane;
- la conformazione naturale del territorio che, proprio nella zona individuata, si palesa come un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali.

Questi i principali motivi che hanno comportano l'esclusione di alternative localizzative "conducendo", il percorso di indagine, alla scelta della localizzazione prescelta.""

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Lavori di adeguamento recapiti rete fognaria meteorica. D.C.C. n. 31 del 15.09.2010

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di MELPIGNANO (LE)

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un nuovo recapito finale in sostituzione di quello esistente, che sia conforme alla normativa di settore (D.Lgs n. 152/2006) e alle indicazioni contenute nel Piano Direttore Regionale per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Tali acque devono essere smaltite, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura delle acque di prima pioggia, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Si prevede, quindi, la realizzazione di una vasca di trattamento di grigliatura-dissabbiatura in c.a. delle dimensioni di 11.05x27.30, totalmente interrata per 7.30 metri, posta sul tratto terminale del collettore. La dispersione, in ragione della scarsa permeabilità del terreno, viene affidata essenzialmente a due pozzi anidri del diametro di 800 mm con profondità di circa 40 metri. E' inoltre prevista la realizzazione di un invaso scavato nel terreno al fine di assicurare una laminazione delle portate critiche per poi consentirne la dispersione attraverso i pozzi anidri. Tale invaso ha un dimensione di 39x42 metri e una profondità di 7.80 metri dal piano di campagna.

E' prevista altresì la realizzazione di una recinzione dell'area con rete e paletti in acciaio zincato su cordolo di c.a., salvaguardando, tuttavia, i muretti a secco esistenti.

Il collettore, completamente interrato, con tubazioni in c.a. di 1600 mm di diametro, di collegamento tra il tronco esistente e il nuovo recapito finale, avrà una lunghezza complessiva di 440 metri di cui 364 sulla strada vicinale e 76 metri in sede propria.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile la ddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi /ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, quali l'A.T.D. "dolina" sottoposta alle disposizioni dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e l'A.T.D. "ciglio di scarpata" sottoposta alle disposizioni dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Infine, si rileva che le opere previste ricadono in aree interessate da "beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato

dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

### Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che per ciò che attiene al collettore, con specifico riferimento al tratto (76 metri) ricadente in zona interessata dalla presenza di ulivi e muretti a secco, sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", pur essendo l'area interessata dalle peculiarità paesaggistiche appena richiamate, da tutelare e salvaguardare ovvero da significative componenti paesaggistiche, l'intervento proposto, costituito da opere completamente interrato, non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si rappresenta ulteriormente che la zona di intervento interessata dalla realizzazione dell'invaso e della vasca di raccolta, come sopra rilevato, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") è direttamente interessata dall'area annessa di un "ciglio di scarpata" e dall'area di pertinenza e area annessa di una "dolina", le quali componenti, in riferimento al sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, rappresentano una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, che l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Melpignano nella trasmessa D.G.M. n. 131 del 21.09.2010 sopra richiamata, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle opere relative al collettore interrato, si ritiene che gli interventi in progetto, pur comportando una sia pure modesta trasformazione fisica del contesto, interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, e costituite da alberi di ulivo e muretti a secco per i quali si prevede comunque la salvaguardia, appaiono fondamentalmente poco invasive in considerazione di opere che saranno del tutto interrato. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano sostanzialmente conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Tuttavia, in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- la pista indicata nella Tavola n. 2 non sia realizzata;
- siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento, ferme restando, per gli alberi di ulivo presenti, le disposizioni della Legge n. 144 del 14.02.1951, e, qualora ne ricorrano i presupposti, quelle della L.R. n. 14/07.

Per quanto attiene, invece, all'intervento previsto in zona interessata dalla realizzazione dell'invaso e della vasca di raccolta, ricadente in un ATE classificato "C", nell'area annessa di un "ciglio di scarpata" e nell'area di pertinenza e nell'area annessa di una "dolina", l'intervento proposto comporta una deroga

alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Melpignano ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata D.G.M. n. 131 del 21.09.2010, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono la regimazione idraulica delle acque pluviali e il loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini del superamento dell'emergenza socio-economico - ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, intervenendo in aree che costituiscono "già da sé un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali che ha trovato, sostanzialmente, nelle scelte progettuali dell'opera, solo un miglioramento funzionale ed una più razionale integrazione con gli elementi circostanti";
- le opere da realizzare sono fondamentalmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) sia ripristinato lo stato della vegetazione ad ultimazione dei lavori di interrimento della vasca;
- 2) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 3) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 4) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali presenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la creazione di un vaso e della vasca di raccolta dell'acqua e opere annessi, nella zona localizzata a est dell'abitato di Melpignano, nell'area annessa di un "ciglio di scarpata" e nell'area di pertinenza e nell'area annessa di una "dolina", fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Melpignano dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni,

pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Melpignano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni nonché del provvedimento di deroga con prescrizioni, nei termini innanzi precisati, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Melpignano (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, che il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del permesso di costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

DI TRASMETTERE al Comune di Melpignano (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio Assetto del Territorio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone